

L'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento davanti alla Corte costituzionale.

Note a prima lettura.

di Francesco Chiaia(*)

(9 Febbraio 2007)

La sentenza della Corte Costituzionale affronta uno dei temi più "scottanti" dell'architettura costituzionale in materia di giurisdizione: la parità nel processo penale tra il magistrato del pubblico ministero e l'imputato, con precipuo riferimento ai principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.

La Consulta è stata investita della questione di legittimità delle norme di cui agli artt. 1 e 10 della legge 46/2006 dalle ordinanze delle Corti d'Appello di Roma e Milano, che riunisce, ai fini di un'unica decisione.

I giudici *a quibus* hanno, a loro volta, sollevato questione di legittimità delle norme sopra richiamate in relazione agli articoli 3, 24, 111, secondo comma, e 112 Cost.

E la Corte costituzionale ha subito dichiarato fondata la questione in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost., richiamando tre sue precedenti ordinanze: la n. 110 del 2003, la n. 347 del 2002 e la n. 421 del 2001, sostanzialmente ribadendo che il secondo comma dell'art. 111 Cost. ha conferito dignità di autonomia al principio di parità delle parti, che era già connaturato nel pregresso sistema costituzionale. Dopo tale premessa il giudice delle leggi sembra voler creare una 'uguaglianza nella disuguaglianza', giustificando l'assetto del potere del pubblico ministero, diverso e non identico in punto di superiorità rispetto a quello dell'imputato, sotto l'usbergo della sua peculiare posizione istituzionale, della funzione che esso svolge, e delle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia ed indicando, nella ragionevolezza, la lente con cui inquadrare di volta in volta tale diversità.

Insomma, il principio di parità, a parere della Corte, non si deve rinvenire indefettibilmente in ogni segmento del procedimento, quale espressione di assoluta simmetria di poteri e facoltà tra le parti, ma, anzi, è l'asimmetria delle posizioni che è parte dell'equilibrio costituzionale in materia, laddove si abbia, quale parametro, un'adeguata *ratio* giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero che è rinvenibile nelle esigenze di funzionalità e correttezza nell'esplicazione della giustizia penale, ed in ogni caso, esse alterazioni (che semanticamente è termine che indica diversità) devono essere contenute entro i limiti della ragionevolezza, utilizzata attraverso l'indagine comparativa, nell'ambito del singolo caso, tra la norma generatrice della disparità e l'ampiezza dello stacco – che chiama "scalino" – da essa creato, sul piano, rispettivamente, dell'acclarare la giustezza della *ratio* e della richiamata ampiezza dello "scalino".

E qui si rinviene, a modesto avviso di chi scrive, una delle più importanti tra le chiavi di lettura della sentenza.

Invero, nell'affermare la Consulta che non si può ipotizzare che la posizione di vantaggio di cui *fisiologicamente* gode l'organo d'accusa nella fase delle indagini preliminari, sul piano della quantità degli strumenti investigativi – espressione del suo ruolo istituzionale – autorizzi il legislatore, in nome del “riequilibrio” con l'imputato, ad apportare una *deminutio*, anche radicale, dei poteri del pubblico ministero; nell'ambito delle fasi successive, definisce il livellamento quale scorretto metodo di riequilibrio. Provvedendo ad avallare tale parte motiva con la costanza della propria giurisprudenza quale linea coerente con tale impostazione.

Qui, se ci si sofferma sul dato letterale, che è concretezza nelle sentenze della Corte costituzionale, si coglie, forse, un dato *freudiano* nella redazione della motivazione: la Corte indica testualmente il pubblico ministero come “organo d'accusa”, inserendolo in un contesto quale quello delle indagini preliminari, eppure, in questa fase del procedimento, il pubblico ministero ha il precipuo dovere di ricercare anche elementi a favore dell'indagato (art. 326, e soprattutto, 358 cpp) proprio ai fini costituzionali (ed istituzionali, appunto) dell'esercizio dell'azione penale: quindi, pare lecito domandarsi come mai la Consulta compia tale valutazione senza scrutinare i prodromi del ruolo costituzionale del pubblico ministero, in punto di attribuzioni di tale organo.

Sorvolando qui la parte motivazionale in ordine alle valutazioni comparative tra il giudizio abbreviato e quello ordinario anche richiamando norme pattizie, ai fini della ingiustificata disparità di trattamento, nell'espressione del potere impugnativo del pubblico ministero, che la Corte ritiene rafforzative del diritto costituzionale all'impugnazione da parte del pubblico ministero, alla quale, *in parte qua*, si rimanda, si rileva come sia lo stesso giudice delle leggi a qualificare come “flessibile” e “cedevole” il potere di impugnazione dell'organo d'accusa rispetto a quello dell'imputato, salvo, poi, definirne i contesti costituzionali che soffrirebbero eccezioni ingiustificate, atteso il ruolo del pubblico ministero – cui appare essere qui attribuita una veste che era corretto avesse sotto la vigenza del rito inquisitorio – se menomato del potere di impugnare le sentenze assolutorie. Non si vuole di certo criticare l'impostazione della Corte, ma solo far rilevare quali siano le premesse – utilizzate veramente in punta di fioretto – della dichiarata incostituzionalità della materia della inappellabilità.

Proseguendo nel suo percorso argomentativo la Corte fornisce una seconda, ma non meno importante, chiave di lettura del proprio provvedimento, definendo il potere di impugnazione del pubblico ministero non l'espressione di un intento persecutorio dello *status* dell'imputato, avuto riguardo al dato del ragionevole dubbio di cui all'art. 533, primo comma, cpp, siccome inserito dalla L. 46/06, nel codice di rito, ma un rafforzamento della presunzione di non colpevolezza, essendo l'aldilà del ragionevole dubbio una valutazione del giudice di primo grado, e, come tale, necessitata di un vaglio ulteriore sulla sua correttezza, che potrebbe portare ad un giudizio di colpevolezza oppure ad uno di innocenza (ma non era “non colpevolezza”? Categoria più adatta ad un giudizio penale, rispetto a quello di innocenza, più adatto ad un giudizio morale), spingendosi a qualificare l'apporto impugnativo come necessario all'attuazione del principio di legalità ed uguaglianza; quasi

a voler sostenere che tali principi rischiano di non essere attuati in primo grado. Ma a dare crisma di validità a tale valutazione è lo stesso architrave costituzionale del sistema processuale italiano “tendenzialmente accusatorio”. Il “tendenzialmente” è la pietra d’angolo su cui è costruita la sentenza, qui sommariamente analizzata: posto che nei sistemi accusatori puri c’è un verdetto mentre nel nostro attuale sistema processuale si registrano, invece, due dati contrastanti.

- a) Da una parte il legislatore costituzionale, nel riformulare l’art. 111 Cost., non ha “toccato” le impugnazioni, individuando sempre, nel ricorso per cassazione per violazione di legge, l’unico rimedio impugnatorio costituzionalmente imposto;
- b) Mentre dall’altra, l’ordinamento processuale è, seppur sotto l’egida di derive compromissorie, rimasto compatibile con impugnazioni di tipo tradizionale, nell’ambito di un processo che, dopo il suo inizio davanti al giudice terzo, è basato sulla formazione dibattimentale della prova.

Sulla scorta di ciò, allora, è stato consequenziale scegliere tale percorso da parte della Consulta che, nella parte finale della motivazione, ricorda come il potere di impugnazione del pubblico ministero sia rimasto, in caso di soccombenza parziale (quindi con possibilità di *reformatio in pejus*) sia qualitativa che quantitativa, anche dopo l’ingresso della L. 46/06.

La Corte sembra aver voluto inviare un chiaro segnale, disincagliandosi da approdi politici, nell’uso della sentenza, provvedendo ad indicare al legislatore, nella riforma generale del ruolo e dell’istituto dell’appello, la via che possibilmente deve seguire per tale materia, oggi dichiarata incostituzionale.

(*) Cultore di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Calabria. francescochiaia@libero.it